

Comune di Civitavecchia

Città metropolitana di Roma Capitale

Reg. n. del

Convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento Regione Lazio 12 agosto 2016, n° 19 per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera

Convenzione

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere

tra

il Comune di Civitavecchia CF 02700960582, rappresentato dall'Arch. Lucio Contardi, nato a Salerno il 14/10/1955, CF CNTLCU55R14H703F, domiciliato per la carica nella sede municipale di Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 che interviene nel presente contratto in qualità di Dirigente del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio

_

Premesso

- che il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative", di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- che l'articolo 6 del Regolamento stabilisce i requisiti funzionali delle spiagge libere individuando, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera b), i servizi oggetto di convenzione;

- che l'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;

Considerato

- che il tratto di arenile rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, ricompreso tra....., è libero da concessione;
- che il Comune di Civitavecchia in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tale arenile, i servizi connessi alla balneazione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26/05/2017, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato disposto, previa emanazione di idoneo avviso pubblico, per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera in oggetto;

Preso atto

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), del Regolamento si impegna con il Comune di Civitavecchia ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2 (Adempimenti)

- 1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento sul tratto di arenile in convenzione, si impegna ad assicurare:
- a) servizi di assistenza e di salvataggio;
- b) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
- c) servizi di pulizia almeno una volta al giorno;
- d) la realizzazione di uno o più percorsi fino alla battigia, per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
- e) noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza.
- 2. Il convenzionate si impegna altresì a garantire l'assistenza e la sicurezza della spiaggia libera secondo le disposizioni previste dall'ordinanza balneare rilasciata dalle Autorità competenti (Ordinanza di sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia).
- 3. Al fine di assicurare i servizi di cui al comma 1, è consentita la realizzazione di strutture di superficie coperta massima di 25 metri quadrati e di facile rimozione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento. E' vietato l'utilizzo delle suddette strutture per la vendita di prodotti del settore alimentare anche preconfezionati.
- 4. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi sono a carico del convenzionante il quale, prima della loro realizzazione è tenuto ad acquisire:
- a) l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24

febbraio 1981 e n.82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);

- b) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) rilasciata in regime di delega ai sensi della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) la concessione demaniale marittima stagionale per l'occupazione di mq. 25 dell'area demaniale interessata rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale;
- d) eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.

Art. 3 (Obblighi)

- 1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento è, altresì tenuto ad esporre, in modo ben visibile:
- a) copia della presente convenzione;
- b) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "Comune di Civitavecchia Spiaggia Libera Ingresso e Servizi Gratuiti. Servizi connessi alla balneazione affidati a";
- c) una planimetria che delinei l'arenile in convenzione;
- d) la previsione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento, della sanzione della risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.
- 2. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

Art.4 (Vigilanza e risoluzione della convenzione)

- 1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.
- 2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 6, comma 2 del Regolamento si configura come inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 5 (Deposito cauzionale)

- 1. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionante il quale è tenuto a lasciare al Comune un deposito cauzionale pari a €. 1.500,00 a garanzia degli adempimenti richiamati in Convenzione, da effettuarsi mediante deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, ovvero presentando idonea fideiussione a favore del Comune di Civitavecchia contenente clausola espressa di esclusione della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Civitavecchia.
- 2. In caso di omessa rimozione il convenzionante non potrà avanzare richiesta di concessione o di convenzione per un periodo massimo di n. 5 stagioni balneari.

Art. 6 (Contenzioso)

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 7 (Responsabilità)

- 1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.
- 2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. Il convenzionante con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

Art. 8 (Spese)

- 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.
- 2. Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I[^]), art. 2, la presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del Convenzionante.
- 3. Ai sensi dell'art. 3, della Parte II[^] della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, la presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante,

1. La	presente	convenzione	decorre	dalla	data	della	stipula	ed	ha	validità	per	le	stagioni	balnear
dell'a	nno 2019	e 2020												

nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).
Art. 9 (Durata)
1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità per le stagioni balneari dell'anno 2019 e 2020
FIRMA del convenzionante
FIRMA del Comune
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 4, 5, 7 e 8.
FIRMA del convenzionante
Comune di, lì